



Associazione consortile

“Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone e Quargento”

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30/2008 E DELLA D.G.R. n. 22-1444 DEL 18 MAGGIO 2015 – CIG: 67561821C3

FAQ

Domanda:

Se la quota dei requisiti prestati dall'impresa ausiliaria che assume il ruolo di subappaltatore non raggiunge il 30% (limite di legge per subappalto) si può subappaltare la restante quota ad altra impresa fino al raggiungimento del limite di legge?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 89 del DLgs 50/2016 l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di ulteriore subappalto si applica l'art. 105 del DLgs 50/2016 e si precisa che lo stesso senza ragioni obiettive, non può essere suddiviso.

Domanda:

Il subappalto è ammesso in assenza di ricorso all'avvalimento?

Risposta:

Il subappalto è ammesso anche in assenza di ricorso all'avvalimento, ai sensi delle indicazioni del capitolato di gara, art. 24, ed è ammissibile alle condizioni di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016;

Domanda:

Il subappalto è previsto solo in caso di avvalimento?

Risposta:

Vedi risposta punto precedente;

Domanda:

E' possibile il ricorso all'avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Risposta:

il ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, del DLgs 50/2016, non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Valenza, li 03/08/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena BRONCHI